



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Città metropolitana di Roma Capitale



MCMLX

AU. M 1

C.C.N. 24/2018

## REGOLAMENTO per L'UTILIZZAZIONE degli ARENILI Del LAGO "ALBANO" Nel TERRITORIO del COMUNE di CASTEL GANDOLFO

### ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività turistico – balneari, nonché l'uso del demanio lacuale, delle zone di lago territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate.
2. La stagione balneare è compresa tra il 15 aprile ed il 15 settembre.
3. Nel caso di inizio attività dopo il 15 aprile e/o termine prima del 15 settembre, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente struttura comunale, nonché portare a conoscenza degli utenti le stesse date (di apertura e di chiusura), mediante affissione di apposito avviso. Comunque deve essere almeno garantita l'attività dal 15 giugno al 31 agosto.
4. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento.
5. I concessionari dovranno garantire il servizio di salvataggio anche nelle spiagge adiacenti alle aree in concessione.
6. Ove si intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente alla sua conclusione, il concessionario deve richiedere autorizzazione all'Amministrazione Comunale e deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio.
7. Nel periodo indicato al precedente comma 2, in qualsiasi tratto del demanio lacuale utilizzato per attività balneari è vietato l'accesso ad animali e veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute e de cani guida per i non vedenti. Deroghe al presente divieto devono essere comunicate e assentite dall' Amministrazione Comunale e altresì comunicate per conoscenza alla Regione Lazio, per apposite aree attrezzate all'interno dello stesso stabilimento, in cui siano assicurati la pubblica igiene, la sicurezza degli utenti e la tutela degli animali stessi. Agli animali non è comunque consentito l'accesso in acqua.
8. Nel restante periodo dell'anno è fatto divieto assoluto all'accesso degli autoveicoli e agli animali, tranne quelli di cui al comma precedente
9. Nel corso dello svolgimento delle attività sul lago dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle:
  - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2006, n. 533, Rete Europea Natura 2000 misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale;
  - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 363 del 16 maggio 2008, Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale;
  - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 17 dicembre 2008, n. 928, Modifiche della deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363.




**ART. 2**  
**ZONE DI LAGO RISERVATE alla BALNEAZIONE**

1. E' riservata alla balneazione, per le sole ore diurne, la zona di lago fino alla distanza di 100 metri dalla riva indicata nella allegata tavola di zonizzazione.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, a cura dei concessionari di strutture balneari frontisti, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità di fronte lago delle concessioni nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono, in caso di scarroccia menti dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento. A detti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione.
3. I concessionari di aree demaniali, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque, (profondità - 1,60 metri) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venti l'uno dall'altro.
4. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo,  
E' VIETATO:
  - a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers, pedalò e simili, nonché delle imbarcazioni, consentite, se condotte a remi. Le imbarcazioni a vela, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo. E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
  - b) lo stazionamento permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo quelle riconducibili al nome dello stabilimento concessionario dell'area demaniale.

**ART. 3**  
**PRESCRIZIONI SULL'USO delle SPIAGGE**

1. Sulle spiagge è VIETATO PER TUTTO L'ANNO:
  - a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
  - b) abbandonare, nel lago e sulle spiagge, rifiuti di qualsiasi genere;
  - c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura oltre quelle previste dal P.U.A., che debbono ritenersi prescrittive; è altresì vietato creare in qualsivoglia maniera, impedimento o pregiudizio all'utilizzazione delle aree demaniali da parte dei soggetti diversamente abili;
  - d) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché di quelli adibiti al servizio di polizia ed al trasporto dei disabili.
  - e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali;
  - f) accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
  - g) introdurre animali fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 7 del presente regolamento;
  - h) disturbare o arrecare danno alla flora e alla fauna;
  - i) piantumare specie non autoctone;
  - l) effettuare riporti di terra e concimazioni.
2. durante la stagione E' VIETATO:



- a) utilizzare attrezzature balneari ed accedere alle spiagge dopo gli orari indicati nel successivo art. 4 capo A c.1, salvo quanto di seguito disposto ;
- b) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad eccezione di quelli adibiti al noleggio/locazione oppure quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- d) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- e) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;
- f) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario.
- g) effettuare la pubblicità mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;
- h) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore destinate alla balneazione;
- i) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- l) effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all'art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, nonché interventi soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare;

3. Per qualsiasi impianto, opera o intervento, non contemplato nel PUA, deve comunque essere richiesto il N.O. e/o parere agli Enti preposti alla Tutela del Luogo.

4. E' consentito l'utilizzo dei distributori automatici di bibite e snack e gelati confezionati. E' consentita la vendita di alimenti preconfezionati in atmosfera modificata (come ad esempio panini, tramezzini e affini), previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di tale attività commerciale e nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. E' consentita la diffusione di musica di sottofondo nelle ore di apertura dello stabilimento, compatibilmente con quanto tassativamente previsto (limiti decibel) dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica.

6. E' consentito lo svolgimento di eventi, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno degli stabilimenti o strutture balneari dopo la chiusura degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica.

7. Il concessionario deve essere in possesso della autorizzazione necessaria (SCIA), corredata dalla relazione asseverata da un tecnico abilitato in materia di acustica e sicurezza eventi. La segnalazione, da presentarsi almeno trenta giorni prima allo Sportello Unico Attività Produttive, deve essere corredata anche dal relativo programma dell'evento.


8. E' fatto divieto di svolgere feste ed eventi che ricomprendano un numero superiore a 200 persone partecipanti, nonché di svolgere feste da ballo, free party e attività di discoteca.

9. Gli eventi organizzati debbono concludersi entro il limite orario delle 24,00.

10. Resta salvo il rispetto delle norme e regolamenti che disciplinano la materia ed, in particolare, di pubblica sicurezza.

11. Il concessionario è comunque tenuto al rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare di Concessione.

**ART. 4**  
**DISCIPLINA delle AREE in CONCESSIONE**  
**per STRUTTURE BALNEARI**



**Capo A) Disciplina generale degli arenili**

1. Gli stabilimenti o strutture balneari, possono essere aperti al pubblico, dalle ore 8,30 alle ore 20,00 e dal 15 giugno al 31 agosto dalle ore 8,00 alle ore 21,00 salvo quanto previsto nell' art. 3 commi 6,7,8 e 9.

2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al pubblico devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità competente e secondo quanto disciplinato nel Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento del presente articolo. Ove non risulti assicurato tale servizio l'organo accertato ne disporrà che, a cura del concessionario, siano adottate le più urgenti ed adeguate misure fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, diffidando contestualmente lo stesso concessionario ad adeguare il servizio prima della riapertura del giorno successivo con obbligo di informativa all'organo di polizia accertatore;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia del presente regolamento, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, al Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione;

c) essere in possesso delle autorizzazioni necessarie (SCIA) per lo svolgimento delle attività di noleggio delle attrezzature balneari (es.: lettini; sdraio; ombrelloni; gazebo; surf; pedalò)

3. I concessionari devono curare, durante tutto il periodo di concessione, l'estetica e il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del lago, nonché la pulizia dell'area pubblica attigua (solo della metà se questa confina con un'altra area in concessione sul lato opposto) e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

I materiali di risulta ed i rifiuti solidi urbani dovranno essere sistemati dai concessionari negli appositi mastelli, che dovranno poi essere trasportati nei punti di raccolta secondo quanto previsto dal calendario della raccolta differenziata per le utenze non domestiche;


4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri sistemi di ombreggio. Metri 4,20 tra le file e metri 4,20 tra ombrelloni sulla stessa fila. La fascia di spiaggia (battigia) al libero transito non può essere inferiore a 5 metri. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del lago e non alla linea di bassa del lago stesso.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al lago da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi, con apposite pedane mobili, perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Settore regionale del Demanio e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

6. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia, dove potrà avvenire soltanto il transito delle persone senza poggiare indumenti e asciugamani. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di apposito cartello.

7. La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteo lacuali avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto mediante l'innalzamento di due bandiere rosse sugli appositi pennoni all'uopo dislocati sulla spiaggia, ovvero nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità marittima. La locazione dei natanti è vietata ai minori di 16 anni.

## Capo B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari o strutture balneari



1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

- a) un'ideale imbarcazione di emergenza, riportante la medesima scritta "SALVATAGGIO" e l'ideale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi ;
- b) almeno un estintore da 5 kg, nonché quando previsto dalla vigente normativa antincendio;
- c) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso contenente la seguente dotazione minima : 1 flacone da 250 cc. di acqua ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica sterile, 5 confezioni in buste di garza idrofila sterile (cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila non sterile (cm. 20 x 20), 1 confezione di cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner, 1 confezione di guanti monouso in lattice);

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale (ACEA ATO 2), eventualmente dotandoli di apposito sistema di sollevamento delle acque luride, ovvero si potranno utilizzare servizi igienici chimici la cui pulizia e smaltimento dovrà essere effettuata dalla ditta specializzata, e dovrà essere tenuta, in loco, apposita documentazione relativa allo svuotamento dei serbatoi e certificazione di scarico in idoneo impianto di depurazione abilitato al ricevimento di dette acque luride.

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. (pubblica fognatura)

4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine consentire la loro immediata identificazione.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio lacuale e negli specchi acquei antistanti.

## Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento

1. Si prendono a riferimento le disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

a) è obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio lacuale per l'esercizio dell'attività di stabilimento o struttura balneare, quando aperti al pubblico per la balneazione, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte lago ed un assistente bagnante per ogni cento metri e frazioni successive di fronte balneare.

b) i titolari degli stabilimenti o strutture balneari, possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore elettrico per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti o strutture balneari medesimi. I titolari di stabilimenti o strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

c) la postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone di 4 m di altezza, posto fra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:

- BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
- BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
- BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.


Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere.

d) alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalle organizzazioni competenti contraddistinto dalle sigle "M.I.P." o "M.I.". L'assistente bagnante indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico dello stabilimento. In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni. Il servizio di assistenza ai bagnanti sarà garantito negli orari stabiliti dall'art. 4 capo a) comma 1.

e) è obbligo dei titolari degli stabilimenti o strutture balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate al punto c) del presente comma, fischiotto, maschera, pinne, binocolo.

f) i titolari di stabilimenti o strutture balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'Ufficio regionale competente e al Comune una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'eventuale unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei mosconi, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Il Piano viene approvato dalla Regione e dal Comune. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

g) presso gli stabilimenti o strutture balneari ove è prevista l'attivazione di una postazione di salvataggio durante la stagione balneare in cui il servizio è obbligatorio, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio di cui al punto C. comma 1 lettera e) del presente articolo.



**ART. 5**  
**SPECCHI di LAGO VIETATI alla BALNEAZIONE**  
**e AREE PUBBLICHE LIBERE**



Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze dal Comune di Castel Gandolfo competente per i rispettivi territori.

1. Per le aree libere valgono tutte le prescrizioni e i divieti sopra riportati nei precedenti articoli, potranno essere fruite come aree libere le fasce di rispetto dell'area archeologica, nelle quali però non potranno essere piantati ombrelloni e comunque non potrà essere effettuata alcuna attività che comporti eventuali movimenti di terreno.

**ART. 6**  
**DISCIPLINA dei CORRIDOI di LANCIO**

1. Nelle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti diversi da natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili, le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze della Polizia Provinciale.

**ART. 7**  
**DISCIPLINA della PESCA**

1. Per quanto non contemplato specificatamente dal presente regolamento si rimanda alla disciplina vigente in materia di pesca.

**Art. 8 SANZIONI**

1. Se il fatto non costituisce più grave violazione amministrativa o reato previsto dalla normativa vigente, chiunque violi quanto previsto dal vigente regolamento sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Dlgs. 267/00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00 ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i.

2. In caso di recidiva e/o reiterazione nella violazione delle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'avvio del procedimento di decadenza della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del Regolamento Regionale n.10/2014.